



**ISIA di Pescara**

**Istituto Superiore per le Industrie Artistiche**

Via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara

Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867

E-mail: [isiape@isiadesign.pe.it](mailto:isiape@isiadesign.pe.it) PEC: [pec@pec.isiadesign.pe.it](mailto:pec@pec.isiadesign.pe.it) Sito web: [www.isiadesign.pe.it](http://www.isiadesign.pe.it)



**ISIA PESCARA DESIGN**

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CCNI**

**AFAM 04/04/2024**



*Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31/10/2025*

*Emanato con D.P. Prot. n° 5297/2025*

## **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI**

*Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 31/10/2025 con parere favorevole del Consiglio Accademico del 31/10/2025.*

### **SOMMARIO**

<b>ART. 1 -</b>	<b>DEFINIZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 -</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 -</b>	<b>PRESTAZIONI DI TIPO FORMATIVO NON CURRICULARE.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 -</b>	<b>CONTENUTO DEI PROGETTI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 -</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 -</b>	<b>PROCEDURA DI APPROVAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 -</b>	<b>CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE RISORSE .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 -</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 -</b>	<b>REGIME FISCALE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 -</b>	<b>DOCUMENTAZIONE E TITOLARITÀ DEI RISULTATI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 -</b>	<b>UTILIZZO DEL NOME O DEL LOGO DELL'ISIA .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 -</b>	<b>INFORMAZIONE .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 13 -</b>	<b>NORME FINALI E TRANSITORIE.....</b>	<b>7</b>

## Art. 1 - Definizione

1. Il presente Regolamento disciplina, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 del Contratto Integrativo Nazionale del comparto AFAM del 4 aprile 2024, criteri e modalità per lo svolgimento delle attività "conto terzi" (di seguito denominati progetti) di produzione e di servizi effettuati nell'ambito di contratti o convenzioni produttivi di entrate (in particolare: contratti per ricerche, contratti per commesse di didattica, contratti per prestazioni a tariffa, contratti di cessione dei risultati di ricerca), svolte per conto di soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, per le quali possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale dell'ISIA di Pescara (EQ, docente, personale tecnico amministrativo) coinvolto nella realizzazione del progetto.

## Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'ISIA di Pescara può eseguire attività per conto terzi di ricerca, formazione, consulenza e prestazioni stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, purché siano coerenti con le finalità istituzionali.
2. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività che hanno per finalità attività di ricerca, attività didattica non istituzionale, di cooperazione, di formazione non curriculare, di produzione artistica o culturale non curriculare, di studio, di consulenza artistica, di progettazione nel settore del design del prodotto e della comunicazione, della comunicazione tradizionale e digitale e multimediale, svolte nell'interesse preminente del committente e per le quali l'ISIA percepisca un corrispettivo.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i contratti, le convenzioni e gli atti negoziali, stipulati con soggetti pubblici o privati, nei quali sia prevalente l'interesse di questi ultimi, risultante dalla richiesta di prestazioni e dalla corresponsione di compensi ed aventi per oggetto:
  - a. **attività di formazione**, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione, di studio di progetti di fattibilità e consulenza progettuale con esclusione delle attività di docenza istituzionale;
  - b. **attività di ricerca o consulenza**, concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o artistico-scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione. Essa può comportare di norma il coinvolgimento di locali, attrezzature, mezzi e personale appartenenti all'ISIA, e viene svolta individualmente dal soggetto interessato, ma può anche comportare il coinvolgimento di altro personale dell'ISIA;
  - c. **produzione artistica o culturale non curricolare**. Essa comporta, di norma, un limitato coinvolgimento di locali, attrezzature e mezzi appartenenti all'ISIA; tale attività può essere svolta anche presso strutture esterne messe a disposizione dal finanziatore o stabilite di comune accordo.
4. Le attività "conto terzi" non possono dare luogo all'erogazione di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti a corsi ordinamentali AFAM.
5. Le attività di cui alle lettere precedenti possono prevedere, ove coerenti con le finalità formative dell'Istituto, ma non a scopo o con ricadute curriculari, il coinvolgimento di studenti dell'ISIA di Pescara sotto il coordinamento scientifico e organizzativo del responsabile del progetto, il quale può selezionarli in base alle caratteristiche curriculari e ai profili richiesti. Tutti gli oneri connessi al coinvolgimento degli studenti (compresi eventuali compensi/rimborsi, dispositivi di sicurezza, assicurazioni integrative, formazione obbligatoria, spese logistiche e materiali) restano integralmente a carico del committente, come previsto dall'accordo/contratto, fermo restando che le attività svolte dagli studenti nell'ambito dei progetti in conto terzi non concorrono alla loro

- carriera accademica, non attribuiscono CFU, idoneità, tirocini o altri riconoscimenti curricolari e non incidono su frequenza, propedeuticità o valutazioni d'esame.
6. Non sono attività per conto terzi quelle finanziate con il Fondo di funzionamento ministeriale, con la contribuzione studentesca o con il 5 per mille. Parimenti non costituiscono attività in conto terzi le attività a carattere didattico, anche se destinate al pubblico o riservate, con partecipazione di allievi, anche qualora in presenza di una contribuzione alle relative spese da parte di soggetti terzi. Non costituiscono neppure attività in conto terzi le attività oggetto di accordi di sponsorizzazione. Nelle predette attività conto terzi non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute da contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico. Non sono assoggettate alla disciplina del presente Regolamento le prestazioni svolte in collaborazione e per conto di amministrazioni statali e di altri Enti pubblici sulla base di finanziamenti finalizzati alla ricerca e collegate con le finalità istituzionali dell'ISIA. Il Consiglio di Amministrazione procederà ad una valutazione in caso di dubbia qualificazione della natura dell'attività e della sua riconducibilità al presente Regolamento.
  7. I progetti di cui al comma 1 devono essere oggetto di specifici accordi con i soggetti indicati all'art.1, nei quali devono essere definiti e precisati i reciproci ruoli e obblighi di natura contrattuale, nonché le responsabilità per entrambe le parti. Tali progetti, approvati nel rispetto delle competenze statutarie degli organi e, per quanto in essi non specificato, devono essere compatibili con le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
  8. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte nei locali e con le attrezzature dell'Istituto compatibilmente con le altre attività istituzionali dell'ente o nei locali e con le attrezzature dei terzi.

### **Art. 3 - Prestazioni di tipo formativo non curricolare**

1. Le prestazioni di cui al presente regolamento possono avere per oggetto anche attività di tipo formativo non curricolare, su richiesta e con risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e/o privati e devono costituire oggetto di apposita convenzione o contratto.
2. Le prestazioni di tipo formativo non possono assumere carattere di concorrenzialità rispetto alle attività curricolari.
3. Ove le attività concordate prevedano l'utilizzo di esperti esterni, i relativi compensi devono essere indicati nel piano finanziario.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo per i docenti è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

### **Art. 4 - Contenuto dei progetti**

1. I progetti debbono contenere, attraverso esplicita menzione o, in assenza, consentire la deduzione dei seguenti elementi, nel rispetto delle norme sui contratti previste dal codice civile:
  - a. l'oggetto del contratto o convenzione, la descrizione delle attività ed il soggetto contraente;
  - b. l'indicazione della struttura didattica o di servizio coinvolta e, se non coincidente con essa, il responsabile artistico-scientifico-progettuale o didattico;
  - c. la decorrenza e la durata del contratto, che può anche essere rinnovato di comune accordo tra le parti;
  - d. l'indicazione del corrispettivo della prestazione, comprensivo di IVA se dovuta. Il corrispettivo può essere erogato in tutto o in parte mediante fornitura di beni o servizi.

## Art. 5 - Individuazione del personale

1. La partecipazione del personale docente/ricercatore e del personale tecnico amministrativo (lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello), nonché di contrattisti di ogni genere, ricercatori non dipendenti, compresi visiting e guest professors, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, studenti di ogni grado, compresi visiting students, all'attività commissionata è ammessa. La partecipazione deve essere compatibile con la piena osservanza degli obblighi di servizio relativi all'attività scientifica e didattica, nonché conforme ai principi etici ai quali devono comunque attenersi le attività dell'Università pubblica. Deve comunque essere svolta nell'ambito delle competenze dell'area disciplinare di appartenenza.
2. Il responsabile della prestazione è individuato nell'ambito del personale, fra docenti e personale tecnico-amministrativo, in possesso delle necessarie competenze e tenuto conto delle prestazioni richieste. Il responsabile può essere proposto dal committente come necessario referente della prestazione o può essere lo stesso proponente.
3. Se non già previsto prioritariamente dalle caratteristiche del progetto o dal committente, i progetti debbono essere anche corredati da un piano operativo che indichi il personale partecipante individuato con modalità trasparenti, volte a garantire la massima apertura al personale interessato, secondo le possibilità e nei limiti della tipologia del progetto e tenendo conto del comma che precede. Nello specifico:
  - a) Personale docente (interno e a contratto): le unità necessarie per realizzare il progetto sono individuate dal Consiglio Accademico, secondo le specifiche competenze e professionalità richieste dall'iniziativa e dalla disponibilità manifestata, ma tenendo conto in via prioritaria dei vincoli eventualmente dettati dalle caratteristiche del progetto o dal committente e dal comma che precede;
  - b) Personale Tecnico Amministrativo:
    - Aree diverse dal personale EQ: le unità necessarie per realizzare il progetto sono individuate secondo le specifiche competenze e professionalità richieste dall'iniziativa e dalla disponibilità manifestata;
    - Personale Area EQ: al fine di garantire la regolarità gestionale delle attività svolte in conto terzi, nonché in ordine alla direzione generale e responsabilità amministrativa dei progetti, risulta preferenziale la partecipazione delle unità di personale EQ per ogni progetto relativamente alla parte gestionale e contabile del finanziamento, salvo quanto eventualmente previsto dal progetto o dal committente.
4. Le suddette attività devono essere svolte necessariamente al di fuori dell'orario d'obbligo. In ogni caso non devono pregiudicare l'assolvimento dei compiti istituzionali.

## Art. 6 - Procedura di approvazione

1. I progetti sono approvati dal Consiglio Accademico o, in casi motivati, ratificati su proposta della Direzione, che indica il piano delle attività, comprendente l'elenco dei soggetti partecipanti, il responsabile didattico e il relativo piano finanziario, se non vincolato dal progetto o dal committente.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la compatibilità economica del progetto, sulla base del piano finanziario come approvato dal Consiglio Accademico.
3. Ogni accordo è sottoscritto, secondo le previsioni contenute nello Statuto dal Direttore, o, in mancanza, dal Presidente.
4. I contratti possono essere stipulati senza la preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salva successiva ratifica.

5. Le singole partecipazioni alle attività sono regolate, per quanto attiene al personale interno, con lettera d'incarico.
6. Il Responsabile redige una relazione di conclusione del progetto.

### **Art. 7 - Criteri per la definizione delle risorse**

1. Il corrispettivo per le prestazioni del presente Regolamento deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti elementi di costo, se presenti, oltre quanto previsto alla lettera b):
  - a) tutti i costi prioritari diretti ed indiretti per la realizzazione del progetto di cui: impiego dei materiali di consumo, spese di viaggio e di missione del personale per l'esecuzione delle prestazioni, acquisti e noleggi di attrezzature, oneri per uso di locali, eventuale costo di manutenzione dei beni ed attrezzature dell'ISIA o di altre strutture ove si realizzi l'attività;
  - b) una quota come contributo ai costi generali sostenuti dall'ISIA in misura non inferiore al 10% delle somme introitate che confluisce nel bilancio dell'ISIA;
  - c) compenso del personale tecnico-amministrativo che svolge attività di diretto supporto alla prestazione;
  - d) compensi personale docente a contratto;
  - e) compensi personale area EQ.
2. Nel caso in cui una parte dell'attività non possa essere realizzata con personale interno si può fare ricorso a soggetti esterni mediante stipula di contratti di collaborazione.
3. Il finanziamento erogato viene riscosso ed imputato in uno specifico articolo del bilancio. In uscita, le spese graveranno su due distinti articoli, uno dei quali destinato ai compensi pro quota del personale interno o esterno impiegato nei progetti.

### **Art. 8 - Determinazione del compenso**

1. Le prestazioni rese nell'ambito degli accordi devono essere garantite prioritariamente dal personale interno. Gli incarichi ai dipendenti che parteciperanno al progetto sono conferiti per le rispettive competenze dal Direttore e dal Direttore Amministrativo sulla base delle effettive necessità. L'entità dei compensi per le attività previste dal Regolamento attribuibili al personale interno è definita in relazione alle entrate finalizzate al progetto ed in base ai seguenti criteri:
  - a) livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
  - b) tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
  - c) tipologia dei compiti attribuiti;
  - d) profilo di appartenenza.
2. Ai sensi dell'art. 13, c. 2, del CCNI 04/04/2024 non sono fissati limiti per l'erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, salvi i limiti del corrispettivo generale della prestazione al netto della quota acquisita all'Istituzione e il rispetto dei criteri di cui al comma che precede, né è fissato un limite massimo di corresponsione dei compensi tra attività conto terzi e attività derivanti dal Fondo di Istituto.
3. Eventuali economie resteranno acquisite al bilancio dell'ISIA ed utilizzate per le finalità dell'Ente, con vincolo di destinazione da destinarsi in Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore e del Direttore Amministrativo.
4. Non si possono erogare tali compensi al personale fin quando l'attività oggetto del progetto non sia stata completata, rendicontata e, se previsto, approvata dal soggetto finanziatore. In ogni caso non si possono erogare i compensi finché i relativi finanziamenti non siano stati introitati a bilancio.

5. I compensi erogati per le attività al personale interno utilizzato sono qualificabili come trattamento accessorio di cui alla contrattazione collettiva, ma non rientrano nelle modalità di riparto del Fondo di Istituto.

### **Art. 9 - Regime fiscale**

1. L'attività delle prestazioni conto terzi si configura come attività di natura commerciale; pertanto, è soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente relativamente alle attività che determinano reddito d'impresa ed è rilevante ai fini IVA.

### **Art. 10 - Documentazione e titolarità dei risultati**

1. La titolarità dei risultati ottenuti ed eventuali diritti al brevetto o ad altre forme di protezione dei risultati, attribuiti in ottemperanza alle leggi vigenti in materia, è regolata nel Contratto.
2. Sono garantiti i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti, nelle modalità concordate con il Committente.

### **Art. 11 - Utilizzo del nome o del logo dell'ISIA**

1. Nei contratti di cui al presente regolamento non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano all'altro contraente l'utilizzo del nome o del logo dell'ISIA a fini pubblicitari.
2. L'utilizzo del logo dell'ISIA deve essere autorizzato dalla Direzione dell'ISIA.

### **Art. 12 - Informazione**

1. L'amministrazione fornisce ai soggetti sindacali una completa informazione sulle attività in conto terzi, sugli incarichi affidati al personale e relativi compensi.

### **Art. 13 - Norme finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, viene emanato con decreto del Presidente, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale ed ha validità fino a diversa disposizione contrattuale.